



Torino, 28 agosto 2023  
Prot. n. 75/3/I/er

Spett.le  
Regione Piemonte  
Direzione Ambiente, Energia e Territorio  
Settore Valutazioni ambientali e  
procedure integrate  
Piazza Piemonte n. 1

TORINO

**Oggetto:** Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA 2024)  
Fase di consultazione  
Osservazioni

Con specifica deliberazione assunta in data 25 marzo 2019 il Consiglio regionale, in esito alla procedura di Valutazione strategica ambientale, ha approvato il vigente Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA).

Dispositivo programmatico di primaria rilevanza, in relazione al quale sono state individuate specifiche misure (cosiddette Misure di Piano) finalizzate a ricondurre le aree ancora critiche nello scenario tendenziale 2030 a livelli di inquinamento inferiori ai valori limite.

Al riguardo si rileva come per quanto concerne l'ambito Agricoltura, come noto, sono 5 le azioni previste, volte, in primis, a contenere le emissioni in atmosfera di ammoniaca e, indirettamente, anche del particolato PM<sub>10</sub>, di cui l'ammoniaca risulta essere un precursore.

In tal senso, per effetto di diversi provvedimenti sia di carattere normativo, che amministrativo, le suddette misure sono state attuate agendo sulle attività ritenute a maggior impatto emissivo; un percorso che ha consentito, parallelamente, di giungere in data 27 giugno 2023 alla formale approvazione del Piano Stralcio Agricoltura (D.C.R. n. 284-15266).

Nel merito prevedendo l'introduzione, in modo specifico, di tecniche gestionali ed obblighi di adeguamento strutturale per quanto concerne la fase di stoccaggio e stabulazione degli allevamenti zootecnici riconducibili alle specie: bovini, suini, avicoli, cunicoli e bufalini, è stato individuato uno specifico percorso attraverso il quale raggiungere, entro il 01 gennaio 2026, uno scenario di riduzione emissiva di ammoniaca pari a circa 7.000 tonnellate.

Un processo, quello delineato in relazione al settore agricolo, che se considerato nella sua totalità, ovvero misurando anche gli effetti positivi generati dall'attuazione delle ulteriori misure riconducibili agli interventi straordinari progressivamente introdotti, consentirà, sulla base delle indicazioni inserite nell'ambito dello stesso Piano Stralcio Agricoltura, di giungere una riduzione totale pari a 9.517 t/a di ammoniaca, superando la soglia di riduzione di 8 mila t/a inizialmente prevista per il 2030.

In considerazione dei suddetti presupposti da cui si evince come la "road map" definita per l'agricoltura a livello regionale presenti caratteristiche di virtuosità e considerando l'elevato impatto che le misure introdotte nel corso degli ultimi anni hanno generato e determineranno sulle imprese, innanzitutto del comparto zootecnico, stante la necessità, molto spesso, di dover realizzare specifici interventi di carattere strutturale (tra cui si rileva, in primis, a causa delle implicazioni riconducibili alla sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento ed agli effetti generati anche sul piano paesaggistico, l'obbligo di copertura del cumulo in concimaia), si ritiene che nell'ambito del procedimento di aggiornamento in atto del Piano Regionale di Qualità dell'Aria si renda necessario adottare un approccio maggiormente equilibrato.

Occorre, pertanto, che il Piano Stralcio Agricoltura, in quanto parte integrante del nuovo Piano di Qualità dell'Aria, costituisca lo strumento attuativo di riferimento, senza che vengano introdotti, considerando gli esiti che in termini di riduzioni emissive è previsto possano essere raggiunti, ulteriori obblighi, limitazioni o divieti.

Parallelamente si condividono, in parte, le ulteriori tipologie di azioni specificatamente dedicate all'Agricoltura e Zootecnia previste nell'ambito dell'Allegato 1A - Misure ed Azioni, considerando come nella maggior parte dei casi le stesse siano riconducibili ad interventi agro-climatico-ambientali dello Sviluppo Rurale 2023-2027 ed a misure riconducibili al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In merito, quindi, alle *Norme di attuazione*, si propongono le seguenti modifiche alla *Sezione IV – Misure in materia di agricoltura – Articolo 22 – Disposizioni in materia di agricoltura*:

- per effetto di quanto già disposto dal citato Piano Stralcio Agricoltura, laddove è stabilito che *“Per le distribuzioni che avvengono su terreni con coltura in atto, non è obbligatorio l'interramento, ma è comunque richiesta l'adozione di tecniche di spandimento a ridotta emissione ammoniacale e a bassa pressione (< 2 atm), quali ad esempio le tecniche di spandimento a bande o mediante fertirrigazione. Per le distribuzioni che avvengono su terreni con coltura in atto è, in ogni caso, vietato l'utilizzo del "piatto deviatore”, si richiede la totale espunzione del comma 2;*
- relativamente al comma 3, se ne ripropone la rimodulazione in linea con l'impostazione adottata nell'ambito del citato Piano Stralcio Agricoltura.  
L'adozione, in relazione alla fase di stabulazione, delle migliori tecniche disponibili, ovvero delle BAT, per i settori produttivi per i quali sono previste, costituisce già allo stato attuale una prerogativa che gli allevamenti tenuti ad acquisire l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) o l'autorizzazione unica ambientale (AUA) devono soddisfare.  
L'introduzione di ulteriori condizioni, in relazione agli obblighi che, in termini generali, tali realtà produttive sono tenute a soddisfare in applicazione del Piano Stralcio Agricoltura,

costituisce un appesantimento non giustificabile, stante i risultati in termini di riduzione delle emissioni che si prevede potranno essere soddisfatti a decorrere dal 01 gennaio 2026.

Al riguardo la scelta, attentamente valutata, di non inserire, nell'ambito del provvedimento adottato dal Consiglio regionale il 27 giugno 2023, specifiche prescrizioni in riferimento alla fase di stabulazione, delinea in modo puntuale come gli obiettivi che potranno essere raggiunti con l'adozione delle pratiche e tecniche obbligatorie riconducibili alla fase di stoccaggio e spandimento sono da ritenersi adeguati.

Si richiede, conseguentemente, una variazione della scheda concernente l'Azione *Ind.M1.A1 – Applicazione delle BAT ai processi produttivi* (Misura: *Interventi per favorire la sostenibilità ambientale dei processi produttivi*), affinché la stessa risulti in linea con i suddetti presupposti e parallelamente si propone la seguente rimodulazione del comma 3:

*3. Al fine di contenere le emissioni di ammoniaca sul tutto il territorio regionale, l'Autorità competente, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), prescrive ai nuovi allevamenti zootecnici le migliori tecniche disponibili applicabili ad ogni singola fase dell'allevamento.*

*In relazione alle fasi di stoccaggio e spandimento, le tecniche sono quelle previste dal Piano stralcio agricoltura; relativamente alla fase di stabulazione, non oggetto del Piano stralcio agricoltura, l'Autorità competente richiede l'applicazione delle BAT limitatamente ai processi produttivi per i quali sono previste.*

In relazione alla Misura in materia di *Limitazioni sulla combustione all'aperto dei residui vegetali* (Azione Agr.M3.A1) si ritiene occorra innanzitutto rilevare come con l'articolo 10 del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con la legge 10 agosto 2023, n. 103, il legislatore nazionale abbia inteso definire specifiche disposizioni circa le pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Disposizioni che è previsto si debbano applicare nelle zone interessate dai superamenti dei valori limite di PM<sub>10</sub>, da parte delle regioni: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, nei mesi di: novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio ed agosto.

Il successivo comma 3, inoltre, introduce una puntuale esclusione dall'ambito di applicazione del divieto; la norma, infatti, esclude espressamente dal divieto previsto dal precedente comma 1, le zone montane ed agricole svantaggiate ai sensi del Regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell'esercizio delle pratiche agricole oggetto del dispositivo.

Al riguardo, quindi, potrebbe discutersi l'essere venuta meno l'esigenza e la facoltà di adottare una regolamentazione straordinaria su base regionale.

Pur tuttavia, in termini piuttosto paradossali, allo stato attuale in Piemonte vige un divieto di abbruciamento residui vegetali da applicarsi, complessivamente, in relazione ad un periodo della durata di 9 mesi (ovvero dal 15 settembre al 15 aprile dell'anno successivo, senza alcuna possibilità di deroga, oltre che nei mesi di luglio ed agosto). Divieto che interessa un areale di ampie dimensioni, comprendente 947 Comuni (riconducibili all'agglomerato di Torino, alla zona di pianura ed alla zona di collina).

Al contempo l'area direttamente interessata, rispetto alle disposizioni di carattere nazionale, risulta più ampia, considerando che l'insieme dei Comuni rientranti nell'ambito della zona IT0121 (in cui il divieto è applicabile nel periodo compreso tra il 01 novembre ed il 31 marzo successivo, con la possibilità di adozione di deroghe sindacali per un periodo non superiore a 30 giorni anche non

consecutivi) è piuttosto circoscritta rispetto a quello che, ai sensi della suddetta regolamentazione comunitaria, è l'insieme dei Comuni rientranti nelle zone montane e ad agricoltura svantaggiata.

In tal senso nel sottolineare la valenza che rivestono i presupposti e le finalità della misura *Incentivazione delle attività di raccolta e recupero del materiale vegetale* (azione Agr.M4.A1), si riscontra, allo stato attuale, una situazione caratterizzata da significative criticità applicative (viabilità spesso inesistente o insufficiente, livello emissivo imputabile al trasporto del materiale, costi gestionali elevati anche considerando che tale attività si configurerebbe, nella maggior parte dei casi, come trasporto e smaltimento rifiuti).

Si configura il rischio effettivo che tali residui vegetali restino, nelle migliori delle ipotesi e per lunghi periodi di tempo, accatastati nei campi con il conseguente concreto pericolo, alla luce anche dei cambiamenti climatici in atto, di diffusione di fitopatie ed incendi.

A fronte di quanto sopra si richiede l'introduzione di una modalità che, in relazione a periodi determinati ed in condizioni favorevoli, possa consentire di sospendere, durante i nove mesi di divieto, tale limitazione, con particolare riferimento alle zone di collina e di pianura.

Il modello adottabile, sotto questo punto di vista, potrebbe essere quello già applicato dalla Regione con la D.G.R. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, ovvero l'attivazione, anche in relazione all'ambito dell'abbruciamento residui vegetali (ai sensi dell'articolo 182, comma 6bis, del D.Lgs. n. 152/2006), del "meccanismo del semaforo".

Adottando tale modalità, infatti, si ritiene possano essere individuati quegli intervalli di tempo in occasione dei quali consentire la possibilità di esercitare la pratica della combustione dei materiali vegetali, considerando che, in ogni caso, l'elevata concentrazione di polveri sottili nell'aria sia, comunque, da ricercarsi in altri e diversi fattori inquinanti ed attività.

La suddetta proposta, pertanto, presuppone il mantenimento dell'impianto originale della regolamentazione regionale, ovvero del periodo di divieto compreso dal 15 settembre al 15 aprile, oltre che rispetto ai mesi di luglio ed agosto, prevedendo la possibilità di applicare delle "finestre", di durata limitata e non consecutiva, qualora le condizioni meteorologiche, climatiche ed ambientali, sulla base del modello previsionale elaborato da ARPA Piemonte, lo permettano.

Relativamente alla tematica *Energia e biomasse*, inoltre, con riferimento alla Misura *Interventi di riduzione emissioni impianti a biomassa* (Azione Enb.M.2.A.2e), dato atto che la qualità dei combustibili legnosi sia elemento determinante per attuare un'effettiva riduzione delle emissioni da biomassa, appare discriminatorio, rispetto alle azioni proposte, l'introduzione dell'obbligo, per le realtà produttive iscritte all'albo delle imprese forestali che dichiarano di produrre combustibili, di partecipazione ad un corso di formazione.

Un eccessivo aggravio riguardante tali aziende, ulteriormente accentuato dalla previsione di decadenza dell'iscrizione (si presuppone dal suddetto albo) in caso di mancata frequenza.

Da considerare, peraltro, che oltre ad una prescrizione di carattere generale, non sono fornite ulteriori informazioni in merito alla durata, ai contenuti, alle condizioni concernenti il raggiungimento dei requisiti di validità.

Si richiede, pertanto, l'eliminazione di tale azione, in sostituzione della quale si propone possa essere attuata, verso i medesimi destinatari (imprese forestali), una puntuale campagna di carattere informativo a "regia regionale".

Nel considerare che, tra i diversi macrosettori presi in considerazione ai fini dell'aggiornamento del PRQA, ovvero: riscaldamento, trasporti, industria ed agricoltura, il contributo in termini di emissioni inquinanti prodotte dal settore primario è quello di minor rilevanza, si auspica che le suddette osservazioni ed ipotesi di modifica alla proposta oggetto di valutazione possano essere accolte.

Ringraziando per l'attenzione e restando a disposizione per ogni eventuale approfondimento, si porgono distinti saluti.

Il Delegato Confederale  
Bruno Rivarossa



Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00145020 del 28/08/2024